

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

Maggio 2014

URBANISTICA ED EDILIZIA – INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

[Cons. Stato, Sez. III, 19 maggio 2014, n. 2521, Pres. Romeo, Est. Polito.](#)

L'art. 3, comma 1, lett. e), punto e.4), del d.lgs. n. 380 del 2001, include nella categoria degli interventi di "nuova costruzione" - che introducono "trasformazione edilizia e urbanistica territorio" e, quindi, sono soggetti a controllo ai sensi del successivo art. 10 - "l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-trasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione".

Quanto precede non soffre eccezione per effetto della disciplina dettata dall'art. 87 del codice della comunicazioni elettroniche approvato con d.lgs. n. 259 del 2003. Tale ultima disposizione reca una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, ma non reca alcuna prescrizione volta a derogare alla disciplina urbanistico/edilizia del sito interessato

La sottrazione al regime autorizzatorio non trova, inoltre, sostegno nell' assimilazione, ai sensi dell'art. 86, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle "opere di urbanizzazione primaria". Anche tali ultimi interventi, infatti, per l'effetto modificativo dell'assetto del territorio ad essi peculiare si qualificano come "nuova costruzione" e non sono sottratti al controllo comunale previsto dall'art. 10 del d.lgs. citato.

PUBBLICO IMPIEGO – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE – UTILIZZABILITA' DI INTERCETTAZIONI NON AMMESSE IN SEDE PENALE

[Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2014, n. 2689, Pres. Lignani, Est. Palanza.](#)

Ai fini della legittimità dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici, non rileva la circostanza che la condotta del dipendente sia stata acclarata mediante autorizzazioni processuali in seguito dichiarate inutilizzabili in sede penale; ed invero tale fatto processuale costituisce vizio tipico del processo penale, colpendo esclusivamente il valore della prova in quella sede rilevante, e non esclude quindi che i fatti nella stessa "storicamente" accertati possano costituire presupposto per irrogare la sanzione disciplinare" (Consiglio di Stato Sez. IV 31/07/2012, n. 4346). Infatti, (Sez. VI, 10/12/2009, n. 7703) gli eventuali errori nella procedura di acquisizione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria che rendano le stesse inutilizzabili nel procedimento penale non ne comportano l'automatica inutilizzabilità in sede amministrativa (in senso conforme, Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2012, n. 4346 e Sez. VI, 10 dicembre 2009, n. 7703).

RESPONSABILITA' CIVILE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONA FEDE

[Cons. Stato, Sez. III, 26 maggio 2014, n. 2693, Pres. Romeo, Est. Russo.](#)

*La buona fede inter partes in sede di esecuzione del contratto si atteggia come un obbligo di solidarietà tale da imporre a ciascuna parte comportamenti che, a prescindere sia dalle specifiche clausole, sia dal dovere extracontrattuale del *neminem laedere*, preservino gli interessi dell'altra*

parte. È jus receptum che l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, le cui regole si applicano agli accordi integrativi di provvedimento recati dall'art. 11 della l. 241/1990, è certo violato qualora una parte agisca con il doloso proposito di recare pregiudizio all'altra. Ma è violato altresì quando la condotta da essa tenuta non sia, comunque, improntata alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale. Tali valori, essenziali nel diritto dei particolari, hanno massima intensità, in forza degli artt. 2 e 97 Cost. e dell'art. 1 della l. 241/1990, nell'esercizio (anche in parte qua non autoritativo) dei pubblici poteri, da un lato e nell'apprensione privata di pubbliche utilità o beni comuni, dall'altro.

GIURISDIZIONE – SERVIZI PUBBLICI – SERVIZIO POSTALE

Cons. Stato, Sez. III, 27 maggio 2014, n. 2720, Pres. Romeo, Est. Simonetti.

1. Le controversie aventi ad oggetto la chiusura o la riduzione dell'orario di apertura degli uffici postali sono devolute alla giurisdizione amministrativa.

Ciò in quanto, l'attribuzione al g.a. della giurisdizione (anche) su determinati profili inerenti la stessa erogazione del servizio (ad esempio la violazione di standard qualitativi o degli obblighi contenuti nelle carte di servizi) e che investono diritti soggettivi degli utenti (cd. class action pubblica) non potrebbe, a maggior ragione, non attrarre nella giurisdizione amministrativa anche gli atti prodromici aventi natura organizzativa posti in essere dal concessionario del servizio.

2. Ai fini del controllo sulla legittimità degli atti con cui viene disposta la chiusura o la riduzione dell'orario di apertura degli uffici postali a fronte di situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata, il criterio dell'economicità non può essere assunto a dato assoluto ed anche le distanze chilometriche debbono essere valutate con estrema attenzione, rifuggendo da qualunque automatismo.

SANITA' PUBBLICA – PUBBLICO IMPIEGO SANITARIO – RAPPORTO PARASUBORDINATO IN REGIME CONVENZIONALE – NATURA GIURIDICA

Cons. Stato, Sez. III, 30 maggio 2014, n. 2801, Pres. Est. Lignani.

Il rapporto parasubordinato in regime convenzionale fra il personale sanitario e gli enti del s.s.n. riceveva riconoscimento e legittimazione da disposizioni apposite ancorché eccezionali (l'art. 73 del d.P.R. n. 761/79, nonché, per quanto di ragione, l'art. 3 della legge n. 207/1985) e pertanto non si può dire che si trattasse di un rapporto anomalo ovvero de facto tanto da giustificare la ricerca di una qualificazione giuridica diversa.